

**ALL'ECC.MO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R.**

**ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI**

**PER**

il **Dott. Claudio Gentile**, [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato e difeso, come in atti, dagli  
Avv.ti Sergio Caracciolo (C.F.: CRCSRG75D27D976X – pec  
*sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it*), Marcello N. Distasi (C.F.:  
DSTMCL79M27B619M – pec *marcellonunziodistasi@ordineavvocatiroma.org*), e  
Giuseppe A. D'Onofrio (C.F.: DNFGPP79L27E038D – pec  
*giuseppealessiodonofrio@ordineavvocatiroma.org*), unitamente e disgiuntamente tra loro,  
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Appia Nuova, 225,  
nel **procedimento pendente innanzi al Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro,  
Giudice Dott.ssa Silvia Antonioni, distinto dal R.G.n. 10390/2019**

**CONTRO**

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**E NEI CONFRONTI**

dei **Dott.ri Barbara Apicella** [REDACTED]  
[REDACTED] **Vito Mocella** [REDACTED]  
[REDACTED] **Carmine Granata**, [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Edmondo Gilioli**, [REDACTED]  
[REDACTED] **Andrea Azelio Mencaglia**, [REDACTED]  
[REDACTED] **Giuseppe Manco**, [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Maria Ester Puiatti**, [REDACTED] **Diletta**  
**Sciti**, [REDACTED]  
**Lorenzo Crocco**, [REDACTED]  
[REDACTED]; **Anselmo Luciano**, [REDACTED]  
**Giuseppe Amato**, [REDACTED] **Stefano**  
**Pelli**, [REDACTED] **Vincenzo Baglio**, [REDACTED]  
[REDACTED] **Massimo Piotto**, [REDACTED]

[redacted], **Carlo Mastroianni**, [redacted]  
[redacted], **Simona Silvia Merola**, [redacted]  
[redacted] **Laura Lazzarini**, [redacted]  
[redacted], **Angelo Freni**, [redacted]  
[redacted] **Carlo Sozzi**, [redacted]  
[redacted] **Gabriele Bruzzone**, [redacted]  
[redacted]

\* \* \*

**PREMESSO CHE:**

- con atto in data 26.2.2018, il Dott. Claudio Gentile ha proposto rituale e tempestivo ricorso innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, con richiesta di previa adozione di idonee misure cautelari, avverso il provvedimento dirigenziale del CNR, prot. n. 0085026 pubblicato il 28.12.2017, conosciuto a seguito di comunicazione a mezzo e-mail, in data 8.1.2018, nonché avverso tutti gli atti della procedura concorsuale, compresi: la nota dell'8.1.2018; il verbale n. 5 del 13.10.2016; il verbale n. 4 del 30.9.2016; il verbale n. 10 del 19.1.2017; il verbale n. 26 del 20.10.2017; i verbali: n. 12 del 27.1.2017; n. 14 del 17.2.2017; n. 15 del 1°3.2017; n. 17 del 14.3.2017; n. 22 del 30.5.2017; n. 25 del 12.10.2017; n. 26 del 20.10.2017; n. 27 del 21.10.2017; n. 28 del 6.11.2017; n. 30 dell'11.11.2017; n. 31 del 16.11.2017; n. 32 del 17.11.2017; n. 33 del 18.11.2017; il verbale n. 26 del 20.10.2017; il verbale n. 27 del 21.10.2017; il verbale n. 9 del 15.12.2016; il Bando di concorso e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, a quelli sopra indicati ed espressamente impugnati, relativamente alla selezione per titoli del Bando di concorso n. 364.173, indetto per l'assegnazione di complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente CNR – di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energetica e i Trasporti;
- il procedimento, incardinato dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sezione III, R.G. n. 2834/2018, si è concluso con sentenza 11.2.2019, n. 1750 con la quale il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, affermando la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario;
- con ricorso in data 21.3.2019, il Dott. Claudio Gentile ha riassunto il giudizio avverso i diani menzionati atti amministrativi adendo il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro. Contestualmente al ricorso proposto innanzi

all'Autorità giudiziaria ordinaria, il Dott. Gentile ha chiesto di essere autorizzato ad eseguire la notificazione a tutti i controinteressati individuati nel ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche reperibile all'indirizzo <https://www.cnr.it/>;

- nell'ambito del procedimento instaurato, distinto dal R.G. n. 10390/2019, con decreto in data 4.4.2019, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvia Antonioni, ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso in riassunzione proposto dal Dott. Gentile al 20.11.2019, nel contempo autorizzando espressamente la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimo sul sito internet del CNR.

\* \* \*

Quanto dianzi premesso, il Dott. Claudio Gentile, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

#### FORMULA ISTANZA

affinché il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, in persona del Sig. Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, **voglia provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale**, reperibile all'indirizzo <https://www.cnr.it/>, **dell'allegato ricorso in data 21.3.2019 depositato innanzi al Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro e dell'allegato decreto di fissazione di udienza del 4.4.2019.**

\* \* \*

Ai fini di quanto sopra, il Dott. Claudio Gentile rappresenta quanto segue:

1. l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento relativo alla presente istanza è il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Silvia Antonioni, ruolo generale n. 10390/2019 con udienza fissata al 20.11.2019;
2. il ricorrente è il Dott. Claudio Gentile, nato a Teramo il 6.9.1971 (C.F.: GNTCLD71P06L103B) e residente in Roma, Via Raffaele Sorbi, 16;
3. l'Amministrazione resistente è il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
4. i resistenti sono i **Dott.ri Barbara Apicella** nata a Napoli il 31.12.1972 e residente in Bacoli (NA), Via delle Terme Romane, 20 (CAP 80070); **Vito Mocella** nato a Napoli il 26.12.1968 ed ivi residente in Via Sant'Antonio ai Monti, 1 (CAP 80135) e **Carmine Granata**, nato a Napoli il 9.6.1968 ed ivi residente in Via Pigna, 76, Parco 2 Pini B, scala A (CAP 80128), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con gli Avv.ti V. Guerra e M. Mocella; **Edmondo Gilioli**, nato a Milano il

1°8.1968 e residente in Reggio Emilia, Via Simone Martini, 63 (CAP 42134), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. M. Mendogni; **Andrea Azelio Mencaglia**, nato a Chiusi (SI) il 23.11.1958 ed ivi residente in Piazza Matteotti, 27 (CAP 53044), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. F.S. Dalba; **Giuseppe Manco**, nato ad Aradeo (LE) e residente in Montalto Uffugo in Via Salerni S.N.C. (cond. Emme 5) s.n.c. (CAP 87049), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. V. Pellegrino; **Maria Ester Puiatti**, residente in Padova (PD) – 35100 – Via L. Benedetti, 5, nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. D. Suriano; **Diletta Sciti**, nata ad Imola (BO) il 14.2.1971 ed ivi residente in Via Correcchio, 27 (CAP 40026); **Lorenzo Crocco**, nato a Napoli il 18.2.1971 ed ivi residente in Via Salvatore Ferrara, 7 (CAP 80124); **Anselmo Luciano**, residente in Pisa (PI) – 56124 – Via Cisanello, 137/a, **Giuseppe Amato**, residente in Pisa (PI) – 56124 – Via Padre Felice Prinetti, 6, **Stefano Pelli**, residente in Firenze (FI) – 50134 – Via del Romito, 3, **Vincenzo Baglio**, residente in Messina (ME) – 98123 – Via Ugo Bassi, 145, isolato 81, sc. C, **Massimo Piotto**, residente in La Spezia (SP) – 19125 – Via Agostino Falconi, 1/a, **Carlo Mastroianni**, residente in Cosenza (CS) – 87100 – Via della Repubblica, 373, **Simona Silvia Merola**, residente in Caserta (CE) – 81100 – Via San Gennaro, 117, **Laura Lazzarini**, residente in Orosei (NU) – 08028 – Vico II di Sos Alinos, Loc. Sos Alinos, 8, **Angelo Freni**, residente in Messina (ME) – 98123 – Via G. La Farina, 183, **Carlo Sozzi**, residente in Milano (MI) – 20152 – Via Felice Casorati, 7, **Gabriele Bruzzone**, residente in Tagliolo Monferrato (AL) – 15070 – Località Gambina, 21/b.

5. Il testo integrale del ricorso depositato innanzi al Giudice del Lavoro il 21.3.2019 è il seguente:

**“TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE**

**PER**

*il Dott. Claudio Gentile, nato a Teramo il 6.9.1971 (C.F.: GNTCLD71P06L103B) e residente in Roma, Via Raffaele Sorbi, 16, rappresentato e difeso, giusta procura allegata, dagli Avv.ti Sergio Caracciolo (C.F.: CRCSRG75D27D976X – pec [sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it](mailto:sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it)), Marcello N. Distasi (C.F.: DSTMCL79M27B619M – pec [marcellonunziodistasi@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcellonunziodistasi@ordineavvocatiroma.org)), e*

*Giuseppe A. D'Onofrio (C.F.: DNFGPP79L27E038D – pec giuseppealessiodonofrio@ordineavvocatiroma.org), unitamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Appia Nuova, 225. Si dichiara di voler ricevere ogni avviso relativo al presente giudizio al fax n. 06.32505936 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati.*

*- ricorrente -*

**CONTRO**

*il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede reale e nel suo domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12*

*- resistente -*

**E NEI CONFRONTI**

*dei Dott.ri **Barbara Apicella** nata a Napoli il 31.12.1972 e residente in Bacoli (NA), Via delle Terme Romane, 20 (CAP 80070); **Vito Mocella** nato a Napoli il 26.12.1968 ed ivi residente in Via Sant'Antonio ai Monti, 1 (CAP 80135) e **Carmine Granata**, nato a Napoli il 9.6.1968 ed ivi residente in Via Pigna, 76, Parco 2 Pini B, scala A (CAP 80128), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con gli Avv.ti V. Guerra e M. Mocella; **Edmondo Gilioli**, nato a Milano il 1°.8.1968 e residente in Reggio Emilia, Via Simone Martini, 63 (CAP 42134), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. M. Mendogni; **Andrea Azelio Mencaglia**, nato a Chiusi (SI) il 23.11.1958 ed ivi residente in Piazza Matteotti, 27 (CAP 53044), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. F.S. Dalba; **Giuseppe Manco**, nato ad Aradeo (LE) e residente in Montalto Uffugo in Via Salerni S.N.C. (cond. Emme 5) s.n.c. (CAP 87049), nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. V. Pellegrino; **Maria Ester Puiatti**, residente in Padova (PD) – 35100 – Via L. Benedetti, 5, nel procedimento distinto dal R.G.n. 2834/2018 TAR Lazio con l'Avv. D. Suriano; **Diletta Sciti**, nata ad Imola (BO) il 14.2.1971 ed ivi residente in Via Correcchio, 27 (CAP 40026); **Lorenzo Crocco**, nato a Napoli il 18.2.1971 ed ivi residente in Via Salvatore Ferrara, 7 (CAP 80124); **Anselmo Luciano**, residente in Pisa (PI) – 56124 – Via Cisanello, 137/a, **Giuseppe Amato**, residente in Pisa (PI) – 56124 – Via Padre Felice Prinetti, 6, **Stefano Pelli**, residente in Firenze (FI) – 50134 – Via del Romito, 3, **Vincenzo Baglio**, residente in Messina (ME) – 98123 – Via Ugo Bassi, 145, isolato 81, sc. C, **Massimo Piotto**, residente in La Spezia (SP) – 19125 – Via Agostino Falconi, 1/a, **Carlo Mastroianni**, residente in Cosenza (CS) – 87100 – Via della Repubblica, 373, **Simona***

*Silvia Merola, residente in Caserta (CE) – 81100 – Via San Gennaro, 117, Laura Lazzarini, residente in Orosei (NU) – 08028 – Vico II di Sos Alinos, Loc. Sos Alinos, 8, Angelo Freni, residente in Messina (ME) – 98123 – Via G. La Farina, 183, Carlo Sozzi, residente in Milano (MI) – 20152 – Via Felice Casorati, 7, Gabriele Bruzzone, residente in Tagliolo Monferrato (AL) – 15070 – Località Gambina, 21/b*

*- controinteressati -*

\*\*\*

**PREMESSO CHE:**

- *con provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085026 pubblicato il 28.12.2017, conosciuto a seguito di comunicazione a mezzo e-mail, in data 8.1.2018, il CNR ha approvato gli atti della Commissione, la graduatoria e la nomina dei vincitori nella selezione per titoli del Bando di concorso n. 364.173, indetto per l'assegnazione di complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente CNR – di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energetica e i Trasporti;*
- *avverso il suddetto provvedimento dirigenziale, nonché avverso tutti gli atti della procedura concorsuale, compresi: la nota dell'8.1.2018; il verbale n. 5 del 13.10.2016; il verbale n. 4 del 30.9.2016; il verbale n. 10 del 19.1.2017; il verbale n. 26 del 20.10.2017; i verbali: n. 12 del 27.1.2017; n. 14 del 17.2.2017; n. 15 del 1°3.2017; n. 17 del 14.3.2017; n. 22 del 30.5.2017; n. 25 del 12.10.2017; n. 26 del 20.10.2017; n. 27 del 21.10.2017; n. 28 del 6.11.2017; n. 30 dell'11.11.2017; n. 31 del 16.11.2017; n. 32 del 17.11.2017; n. 33 del 18.11.2017; il verbale n. 26 del 20.10.2017; il verbale n. 27 del 21.10.2017; il verbale n. 9 del 15.12.2016; il Bando di concorso e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, a quelli sopra indicati ed espressamente impugnati, con atto in data 26.2.2018 (**doc. a**), il Dott. Claudio Gentile ha proposto rituale e tempestivo ricorso, con richiesta di previa adozione di idonee misure cautelari, incardinato dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III, R.G. n. 2834/2018, che viene di seguito integralmente riportato e trascritto: “*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

*proposto nell'interesse del Dott. Claudio Gentile, nato a Teramo il 6.9.1971 (C.F.: GNTCLD71P06L103B) e residente in Roma, Via Mario Musco, 19, rappresentato e*

*difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Sergio Caracciolo (C.F.: CRCSRG75D27D976X – pec sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it), Marcello N. Distasi (C.F.: DSTMCL79M27B619M – marcellonunziodistasi@ordineavvocatiroma.org) e Franca Iuliano (C.F.: LNIFNC70D45A783G – pec francaiuliano@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Appia Nuova, 225.*

*Si dichiara di voler ricevere ogni avviso relativo al presente giudizio al fax n. 06.32505936 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati.*

*- ricorrente -*

**contro**

*il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede reale e nel suo domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12*

*- resistente -*

**e nei confronti**

*dei Dott.ri Barbara Apicella nata a Napoli il 31.12.1972 e residente in Bacoli (NA), Via delle Terme Romane, 20 (CAP 80070); Vito Mocella nato a Napoli il 26.12.1968 ed ivi residente in Via Sant'Antonio ai Monti, 1 (CAP 80135); Edmondo Gilioli, nato a Milano il 1°.8.1968 e residente in Reggio Emilia, Via Simone Martini, 63 (CAP 42134); Diletta Sciti, nata ad Imola (BO) il 14.2.1971 ed ivi residente in Via Correcchio, 27 (CAP 40026); Andrea Azelio Mencaglia, nato a Chiusi (SI) il 23.11.1958 ed ivi residente in Piazza Matteotti, 27 (CAP 53044); Carmine Granata, nato a Napoli il 9.6.1968 ed ivi residente in Via Pigna, 76, Parco 2 Pini B, scala A (CAP 80128); Lorenzo Crocco, nato a Napoli il 18.2.1971 ed ivi residente in Via Salvatore Ferrara, 7 (CAP 80124); Giuseppe Manco, nato ad Aradeo (LE) e residente in Montalto Uffugo in Via Salerni S.N.C. (cond. Emme 5) s.n.c. (CAP 87049).*

*- controinteressati -*

**per l'annullamento,**

**previa adozione di idonee misure cautelari,**

**1. del provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085026 (doc. 1) pubblicato il 28.12.2017, conosciuto a seguito di comunicazione a mezzo e-mail, in data 8.1.2018 con il quale il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, per brevità, anche "CNR") ha approvato gli atti della Commissione, la graduatoria e la nomina dei vincitori nella selezione per titoli del Bando di concorso n. 364.173 (doc. 2), indetto per l'assegnazione di complessivi**

centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente CNR – di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energetica e i Trasporti;

**2. della nota dell'8.1.2018** ricevuta a mezzo e mail in pari data con la quale è stato comunicato al Dott. Gentile l'esito della selezione (**doc. 3**);

**3. del verbale n. 5 del 13.10.2016 (doc. 4)** nella parte in cui la Commissione ha stabilito che “se il valore complessivo di B dovesse risultare superiore a 30 il punteggio per la categoria B sarà considerato in saturazione e verrà posta pari a 30 punti”, nonché, per quanto occorrer possa, nella parte in cui vengono definiti i criteri di valutazione della categoria B;

**4. per quanto occorrer possa, del verbale n. 4 del 30.9.2016**, con il quale sono stati definiti i criteri di valutazione in riferimento alla categoria sub B) (**doc. 5**);

**5. per quanto occorrer possa, del verbale n. 10 del 19.1.2017** con il quale la Commissione ha disposto che le schede di valutazione fossero “generate automaticamente dal sistema sulla base della struttura del bando, all'interno delle quali sono contenute le informazioni in forma sintetica del contenuto del curriculum di ciascun candidato” (**doc. 6**);

**6. del verbale n. 26 del 20.10.2017**, con il quale è stato, tra gli altri, valutato il curriculum del ricorrente, Claudio Gentile, e della relativa scheda di valutazione n. 121, nella parte in cui viene riconosciuto, per la per la categoria B), il punteggio pari a 10,1 “senza soglie” e 10,1 “con soglie”, ed il punteggio finale pari a 64,794, senza effettuare la doverosa riparametrazione del punteggio (**doc. 7**);

**7. di tutti i verbali** (n. 12 del 27.1.2017; n. 14 del 17.2.2017; n. 15 del 1°3.2017; n. 17 del 14.3.2017; n. 22 del 30.5.2017; n. 25 del 12.10.2017; n. 26 del 20.10.2017; n. 27 del 21.10.2017; n. 28 del 6.11.2017; n. 30 dell'11.11.2017; n. 31 del 16.11.2017; n. 32 del 17.11.2017; n. 33 del 18.11.2017) con i quali, in applicazione del criterio B), ai concorrenti che hanno preceduto il Dott. Gentile in graduatoria è stato applicato un punteggio “senza soglie” e “con soglie”, ed è stato computato quest'ultimo senza effettuare la riparametrazione del punteggio; del punteggio finale; nonché delle relative schede di valutazione conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 29.1.2018 e 13.2.2018 (**docc. 8 - 21**);

**8. del richiamato verbale n. 26 del 20.10.2017** nella parte in cui è stata scrutinata la domanda del concorrente Edmondo Gilioli, e della relativa scheda di valutazione, in parte qua (cfr. doc. 7);

**9. del verbale n. 27 del 21.10.2017** in cui, tra le altre, è stata scrutinata la domanda del



concorrente Giuseppe Manco e della relativa scheda di valutazione, in parte qua (cfr. doc. 15);

10. del verbale n. 9 del 15.12.2016 in parte qua, ove inteso in senso penalizzante i punteggi attribuiti al ricorrente;

11. del **Bando di concorso**, n. 364.173 con particolare riferimento agli artt. 3, 5 e 6, qualora intesi diversamente da quanto sostenuto nel presente ricorso (cfr. doc. 2);

12. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, a quelli sopra espressamente impugnati;

\*\*\* \*\*

### **THEMA DECIDENDUM**

Il Dott. Claudio Gentile ha partecipato al concorso di che trattasi, collocandosi 21esimo in graduatoria, a fronte di 18 posti disponibili per il Profilo Professionale di Primo Ricercatore, Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti.

In particolare, la Commissione di valutazione ha attribuito al ricorrente un punteggio complessivo pari a 64,794, ovverosia con uno scarto di appena 0,887 punti dal 18esimo in graduatoria.

Con il presente ricorso, si contesta sostanzialmente la grave illegittimità dell'operato della Commissione nella parte in cui, con il verbale n. 5, ha stabilito che "se il valore complessivo di B dovesse risultare superiore a 30 il punteggio per la categoria B sarà considerato in saturazione e verrà posta pari a 30 punti", omettendo però di precisare e, conseguentemente, di effettuare, la doverosa riparametrazione di tutti i punteggi, secondo una scala da 1 a 30, nel rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza e logicità.

In sostanza, la Commissione, con riferimento al criterio B) Elenco prodotti, ha arbitrariamente ed erroneamente attribuito il medesimo punteggio a domande qualitativamente e quantitativamente differenti, con ciò alterando la stessa ponderazione complessiva dei punteggi attribuiti per gli altri criteri e, falsando, di conseguenza, l'esito finale del concorso.

Come si dimostrerà, riparametrando correttamente i punteggi assegnati al criterio B, il ricorrente, pur vedendo ridurre la propria valutazione in relazione allo specifico criterio, **verrebbe a collocarsi in nona posizione.**

La procedura valutativa è, inoltre, viziata da ulteriori ed oggettivi errori di giudizio compiuti in danno al ricorrente, che, ove emendati in coerenza con i criteri cui la stessa Commissione si è autovincolata nei verbali nn. 2, 5 e 9, porterebbero il ricorrente ad

ottenere 1,176 punti in più, con conseguente collocazione in 17esima posizione utile in graduatoria.

Ulteriori vizi inficiano la valutazione di concorrenti in posizione prevalente rispetto a quella del Dott. Gentile; in relazione al cui rilievo il ricorrente vanta comunque un interesse confidando anche nello scorrimento della graduatoria.

### **FATTO**

1. Con Bando n. 364.173 pubblicato il 2.10.2013, il Consiglio Nazionale delle Ricerche indicava una “**selezione per titoli** ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – Il livello – da assegnare al personale dipendente – **Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (n. 18 posti)**;

2. All’art. 5 “**Categorie di titoli – punteggi**”, veniva previsto, quale criterio di valutazione, l’attribuzione di n. 100 punti totali, così divisi:

A) Curriculum punti 30;

1) Ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi punti 25;

2) Riconoscimenti scientifici, premi punti 5;

B) Elenco prodotti punti 30;

C) 10 prodotti scelti punti 40.

Il CNR, nell’individuare le categorie di titoli ed i relativi punteggi, ha valutato che la “**C) 10 Prodotti Scelti**” fosse quella maggiormente selettiva. Ha, quindi, attribuito “punti 40” (in numero massimo di 10 – max punti 4 ciascuno), così valorizzando gli elementi legati alla produzione scientifica del candidato, rispetto alla categoria “A) Curriculum punti 30” ed alla “B) Elenco prodotti punti 30”.

3. La categoria B fa riferimento all’elenco delle pubblicazioni che il candidato dichiara di aver effettuato. La categoria C, invece, attiene alla presentazione di n. 10 prodotti “scelti dal candidato stesso quali espressioni della sua migliore produzione scientifica”. Si evidenzia che i 10 lavori scelti sono gli unici prodotti **allegati integralmente** dal candidato ed il cui contenuto scientifico complessivo è sottoposto, **nella sua interezza**, alla valutazione della Commissione.

4. All’art. 6 del bando, venivano indicate, per ciascuna categoria di cui all’art. 5, le fattispecie di titoli valutabili.

5. Nella seduta del 12.5.2016 (verbale n. 2), la Commissione procedeva all’attribuzione di (sub)punteggi ad ogni titolo compreso nella fattispecie A, punto 1) (da I

a VII), nonché il massimo attribuibile ad ogni singola tipologia di titoli. L'attività proseguiva nella seduta del 22.9.2016 (verbale n. 3) con l'attribuzione dei (sub)punteggi per i criteri di valutazione del punto A2) (da VII ad XI), sempre con l'indicazione di tetti massimi (**docc. 22 e 23**).

6. Nella seduta del 30.9.2016 (verbale n. 4), la Commissione indicava le fattispecie da includere nella voce B) "elenco prodotti" e C) "Prodotti scelti", nonché, in riferimento alla categoria B relativamente all'uso dei vari indicatori (IF, H-index, numero citazioni, ruolo degli autori), avuto riguardo alla macroarea caratterizzata dalla presenza di aree culturali diverse e disomogenee, decideva che si tenesse conto dell'Impact Factor tramite il quartile di classificazione SJR<sup>1</sup> (cfr. doc. 5).

7. Nella seduta del 13 ottobre 2016 (verbale n. 5), la Commissione, in relazione alla categoria "**B) elenco prodotti (max punti 30)**", precisava i subcriteri e sceglieva, quale parametro di valutazione, il sistema c.d. SJR, per le riviste successive al 1998 e l'Impact Factor, per gli anni precedenti (cfr. doc. 4).

Nella medesima seduta, proprio in ragione della minore importanza del criterio selettivo (perché puramente quantitativo) la Commissione stabiliva che "se il valore complessivo di B dovesse risultare superiore a 30 il punteggio per la categoria B sarà considerato in saturazione e verrà posto pari a 30 punti". La Commissione, pertanto, imponendo una soglia di saturazione, ha chiaramente inteso evitare che un numero infinito di pubblicazioni potesse determinare un punteggio infinitamente alto; **non ha ritenuto, quindi, che il criterio sub B) fosse così importante da alterare l'esito concorsuale**. Sotto altro profilo, le pubblicazioni rientranti nella categoria B) non sono oggetto di una valutazione numerica assoluta; tant'è vero che i candidati cui sono stati attribuiti voti superiori a 30 hanno subito una sterilizzazione del punteggio.

L'attribuzione dei subpunteggi da assegnare alla categoria C, alla quale il bando aveva destinato un massimo di 40 punti, avveniva nel corso di ben 3 sedute: quella del 14 ottobre 2016 (verbale n. 6), del 10 novembre 2016 (verbale n. 7) e dell'11.11.2016 (verbale n. 8) (**docc. 24 – 26**).

---

<sup>1</sup> Il quartile della classificazione SJR è un criterio di classificazione delle riviste scientifiche pubblicato sul sito <http://www.scimagojr.com/>. Il quartile di una rivista viene calcolato sulla base di un indice, denominato SJR, che tiene conto di vari indicatori (come il numero di articoli pubblicati da una rivista, il numero di citazioni ricevute dagli articoli pubblicati, gli argomenti scientifici trattati, ecc.).

Per ogni argomento scientifico viene stilata una classifica sulla base dell'indice SJR e il 25% delle riviste con il valore SJR più alto viene dichiarato nel quartile Q1; il successivo 25% viene dichiarato nel quartile Q2, e così via per il quartile Q3 e Q4. Questo criterio è disponibile per le pubblicazioni dal 1999 in poi. L'Impact Factor di una rivista viene invece pubblicato dal sito Web of Science <https://apps.webofknowledge.com/>. Anche questo è calcolato tenendo conto di vari indicatori in maniera simile all'indice SJR però a partire da una collezione di riviste differente e con una diversa classificazione degli argomenti scientifici. Questo criterio è stato utilizzato per le pubblicazioni precedenti il 1999.

*Nella determinazione dei sottocriteri di valutazione e dei sottopunteggi, la Commissione ha ritenuto che la selezione dovesse premiare i prodotti, mediante parametri di valutazione fondati su fattori quali l'attinenza alle aree tematiche della Macroarea dipartimentale, il contenuto della pubblicazione, l'originalità, il rigore metodologico e l'impatto.*

*Trattasi di criterio selettivo volto a scegliere i candidati sulla base di una valutazione discrezionale del pregio della loro produzione scientifica, e vertente sui 10 (migliori) prodotti selezionati dai concorrenti.*

*8. Il ricorrente, Dott. Claudio Gentile, partecipava alla selezione, presentando, in data 8.11.2013, la propria domanda di partecipazione per la Macroarea Ingegneria, ICT, e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (doc. 28).*

*9. La Commissione procedeva, quindi, alla valutazione dei candidati, assegnando i punteggi massimi per ciascuna categoria indicata nel bando di concorso, secondo i criteri ed i subpunteggi a cui si era vincolata.*

*10. Con specifico riferimento alla categoria "B) Elenco prodotti", la Commissione, avendo previsto la regola della valutazione c.d. "in saturazione" rispetto al punteggio massimo di 30, stabiliva, in spregio al principio di proporzionalità, di non computare il punteggio ove risultante superiore al detta soglia.*

*11. Al fine di evidenziare fin da subito l'abnormità dell'esito conseguito a tale modus operandi, si evidenzia che, in relazione al criterio sub B), sono stati assegnati 30 punti a concorrenti con punteggi oggettivi (senza soglie) radicalmente differenti, quali, ad esempio, il Dott. Sozzi, con un punteggio (senza soglie) di n. 66,3275 (il massimo assegnato tra i primi 21 concorrenti), ovvero il Dott. Mencaglia, con un punteggio (senza soglie) di n. 40,721, oppure il Dott. Mocella, con un punteggio (senza soglie) di n. 31,59. Tutti questi candidati, nonostante la diversità sostanziale del punteggio, hanno ottenuto il medesimo punteggio di 30 punti.*

*12. Al di sotto della soglia, la Commissione ha assegnato il punteggio (senza soglie) effettivo, come, ad esempio, al Dott. Baglio, con n. 29,217 punti sostanziali e con medesimo punteggio finale, così come il ricorrente, che si è visto assegnare n. 10,1 punti.*

*13. All'esito delle valutazioni, venivano assegnati ai candidati i punteggi indicati nella tabella che segue, per ciascuna categoria.*

**Tabella A**

<i>Posizione</i>	<i>Candidato</i>	<i>A</i>	<i>B senza Soglia</i>	<i>B con Soglia</i>	<i>C</i>	<i>Totale</i>
<i>1</i>	<i>Anselmo</i>	<i>22,2</i>	<i>50,237</i>	<i>30</i>	<i>23,053</i>	<i>75,253</i>

2	Amato	19,74	17,98	17,98	34,693	72,413
3	Pelli	18,65	60,58	30	23,477	72,127
4	Baglio	10,674	29,217	29,217	31,12	71,011
5	Mencaglia	10,554	40,721	30	30,08	70,634
6	Piotto	8,266	25,05	25,05	36,693	70,009
7	Mastroianni	15,3	21,337	21,337	31,226	67,864
8	Merola	16,14	16,37	16,37	36,250	68,760
9	Lazzarini	10,714	60,36	30	27,786	68,500
10	Mocella	13,43	31,59	30	24,92	68,35
11	Granata	12,736	41,55	30	25,413	68,149
12	Freni	15,744	21,447	21,447	30,633	67,824
13	Sozzi	17,432	66,327	30	19,84	67,272
14	Bruzzone	17,508	19,63	19,63	29,16	66,298
15	Puiatti	14,638	63,74	30	21,6	66,238
16	Apicella	9,222	22,624	22,624	34,32	66,166
17	Manco	19	11,655	11,655	35,066	65,722
18	Gilioli	13,316	27,56	27,56	24,805	65,681
19	Crocco	12,636	41,800	30	22,64	65,276
20	Sciti	12,084	53,36	30	23	65,084
21	<b>Gentile</b>	<b>15,094</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>39,6</b>	<b>64,794</b>

*Il Dott. Gentile, collocato al 21esimo posto in graduatoria, non risultava vincitore.*

*14. Le risultanze concorsuali venivano comunicate al Dott. Gentile con nota dell'8 gennaio 2018 (cfr. doc. 3), che, in pari data, formulava istanza di accesso agli atti (doc. 28).*

*15. Con successive ostensioni, l'amministrazione evadeva parzialmente le richieste.*

*16. Come è chiaramente evincibile dalla tabella sopra riportata, la Commissione, con riferimento al criterio B), ha assegnato 30 punti (vd. B con Soglia) a tutti i candidati aventi un effettivo e sostanziale punteggio decisamente superiore (vd. B senza Soglia), per poi assegnare il punteggio effettivo, espresso in termini assoluti risultante dalla somma dei singoli subpunteggi, ai candidati con punteggio sostanziale inferiore ai 30 punti.*

*17. Tale modalità è manifestamente ingiusta ed illogica, posto che viola palesemente i principi di proporzionalità, coerenza e logicità.*

*18. La Commissione, fermi i 30 punti massimi stabiliti per il criterio, avrebbe, invece, avuto l'onere di assegnarli al candidato con il maggior punteggio sostanziale, attribuendo gli altri punteggi, attraverso la riparametrazione proporzionale, in modo da non neutralizzare le differenze esistenti nei profili dei diversi candidati (vd. TAR Lazio, sez. III, 28.3.2017, n. 3965).*

*19. Già questa doverosa operazione, illegittimamente omessa, avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi in nona posizione.*

*20. La Commissione ha, altresì, valutato, in difformità ai criteri stabiliti nel bando e precisati nei verbali di valutazione nn. 2, 5, 9, diversi aspetti dell'esperienza del ricorrente, decurtando illegittimamente n. 1,176 punti, che, da soli, a prescindere dalla*

omessa riparametrazione, gli avrebbero consentito di collocarsi in 17esima posizione in graduatoria.

*21. La Commissione, infine, ha malamente valutato altri candidati, con esito finale dannoso per il ricorrente.*

\*

*I provvedimenti impugnati, già solo da quanto sinteticamente esposto in narrativa, appaiono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti ed interessi del Dott. Claudio Gentile e, pertanto, devono essere annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di*

### **DIRITTO**

***I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; ARBITRARIETÀ, SVIAMENTO DI POTERE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ' – OMESSA RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO AL CRITERIO B)***

***I.I. Come esposto in narrativa, la Commissione, nella parte in cui, con riferimento al criterio B), ha assegnato il medesimo punteggio di 30 a tutti i candidati con punteggi sostanziali decisamente superiori, per poi assegnare il punteggio effettivo a quei candidati con punteggio inferiore alla soglia di 30, senza procedere alla doverosa riparametrazione, ha, di fatto, gravemente ed ingiustamente alterato l'esito della procedura concorsuale, determinando gli inevitabili e lesivi effetti:***

***(i) di non distinguere la valutazione dei concorrenti che avevano ottenuto punteggi diversi, ove superiori a 30 ed attribuendo al punteggio un valore assoluto;***

***(ii) di non applicare correttamente la scala da 1 a 30 prevista dal bando, alla luce dei subpunteggi individuati;***

***(iii) di alterare il rapporto di importanza stabilito dal Bando di concorso tra i tre criteri valutativi.***

*Basti rilevare, a titolo di esempio, che al Dott. Sozzi sono stati assegnati 30 punti, nonostante avesse un punteggio sostanziale (senza soglie) di n. 66,3275, mentre al Dott. Baglio sono stati assegnati n. 29,217, avendo egli questo effettivo punteggio sostanziale. L'illogicità e la sproporzionalità è lampante.*

*La Commissione, invece, nel rispetto della regola valutativa bandizia e del basilare principio di proporzionalità, avrebbe dovuto correttamente riparametrare tutti i punteggi attribuiti ai candidati, attribuendo il massimo punteggio disponibile (30 punti) al*

candidato con il miglior punteggio sostanziale (66,3275 punti) e determinando gli altri punteggi proporzionalmente, secondo la seguente formula:

$$66,3275 : 30 = 1 : X$$

$$X = \frac{30}{66,3275} = 0,4523$$

$$66,3275$$

Dove, 66,3275 è il punteggio massimo assegnato; 30 il punteggio massimo previsto dal Bando per la categoria B; 1 è il coefficiente previsto dal bando.

L'indice di riparametrazione che la Commissione avrebbe dovuto applicare è quindi, pari a 0,4523.

Le risultanze valutative che ne sarebbero derivate sono riassunte nella tabella che segue.

**Tabella B**

Nuova graduatoria	Grad. precedente	Candidato	A	B senza Soglia	indice riparametrazione	B con Soglia	C	Totale
1	3	Pelli	18,65	60,58	0,4523	27,400	23,477	69,527
2	1	Anselmo	22,2	50,237	0,4523	22,722	23,053	67,975
3	13	Sozzi	17,432	66,327	0,4523	30	19,84	67,272
4	9	Lazzarini	10,714	60,36	0,4523	27,300	27,786	65,801
5	15	Puiatti	14,638	63,74	0,4523	28,829	21,6	65,067
6	2	Amato	19,74	17,98	0,4523	8,132	34,693	62,565
7	8	Merola	16,14	16,37	0,4523	7,404	36,250	59,794
8	17	Manco	19	11,655	0,4523	5,271	35,066	59,338
<b>9</b>	<b>21</b>	<b>Gentile</b>	<b>15,094</b>	<b>10,1</b>	<b>0,4523</b>	<b>4,568</b>	<b>39,6</b>	<b>59,262</b>
10	20	Sciti	12,084	53,36	0,4523	24,134	23	59,218
11	5	Mencaglia	10,554	40,721	0,4523	18,418	30,08	59,052
12	11	Granata	12,736	41,55	0,4523	18,793	25,413	56,942
13	6	Piotto	8,266	25,05	0,4523	11,330	36,693	56,289
14	7	Mastroianni	15,3	21,337	0,4523	9,650	31,226	56,177
15	12	Freni	15,744	21,447	0,4523	9,700	30,633	56,078
16	14	Bruzzone	17,508	19,63	0,4523	8,878	29,16	55,546
17	4	Baglio	10,674	29,217	0,4523	13,214	31,12	55,008
18	19	Crocco	12,636	41,800	0,4523	18,906	22,64	54,182
19	16	Apicella	9,222	22,624	0,4523	10,232	34,32	53,774
20	10	Mocella	13,43	31,59	0,4523	14,288	24,92	52,638
21	18	Gilioli	13,316	27,56	0,4523	12,465	24,805	50,586

**All'esito della riparametrazione, il Dott. Gentile risulterebbe vincitore del concorso, collocandosi al nono posto in graduatoria.**

**I.II.** La decisione assunta dalla Commissione nel verbale n. 5 (doc. 4), di considerare "in saturazione", per la categoria B), il punteggio superiore a 30, omettendo di prevedere la doverosa riparametrazione del punteggio effettivo con quello massimo conseguibile, viola la regola bandizia che, all'art. 6 prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di 30/100, ed i basilari principi di proporzionalità, logicità e coerenza.

La Commissione, quindi, nello stabilire i criteri di valutazione e nel prevedere, per il

criterio B), il punteggio massimo di 30 punti, avrebbe dovuto assegnare il massimo punteggio al candidato con la migliore valutazione sostanziale, attribuendo agli altri concorrenti, riparametrandoli proporzionalmente, il conseguente punteggio.

Ove invece, come ha proceduto, avesse inteso superare detta soglia nelle valutazioni, avrebbe dovuto rimodulare i punteggi, in conformità a quanto indicato nella tabella B dianzi richiamata.

La procedura selettiva è risultata, quindi, connotata da profili di **irragionevolezza ed incongruenza degli esiti finali**, avendone falsato il risultato. La Commissione, infatti, con una decisione illogica ed irrazionale, ha sterilizzato il criterio selettivo, anche avuto riguardo al risultato finale, nonché all'incidenza del parametro sulla valutazione della categoria C), che, come chiarito in premessa, rappresenta la categoria cui l'Amministrazione ha attribuito il maggiore peso ai fini della selezione dei migliori concorrenti. Come facilmente evincibile dalla ricostruzione descritta nella tabella B, il ricorrente, 21esimo graduato secondo gli atti impugnati, in ipotesi di riedizione dell'attività valutativa mediante riparametrazione con il coefficiente individuato (in conformità alla scala valutativa assunta dalla Commissione) si collocherebbe utilmente al nono posto.

E' stato violato il principio di imparzialità e proporzionalità posto che sono state **appiattite tutte le valutazioni dei concorrenti** che hanno ricevuto una valutazione superiore alla soglia stabilita, per poi procedere, proporzionalmente, per coloro che hanno avuto una valutazione sotto soglia.

In buona sostanza, la Commissione, assegnando 30 punti (voto massimo) sia a colui che aveva sommato n. 31,59 punti, sia al candidato che si era visto riconoscere n. 66,3275 punti, con valutazione illegittima, contraddittoria e sproporzionata: **(i)** ha consentito ad alcuni soggetti di beneficiare di un premio ingiustificato espresso in valore assoluto; **(ii)** ha falsato la scala valutativa – fissata dal bando da 1 a 30; **(iii)** ha fatto ricorso a criteri valutativi diversi tra i sopra soglia e i sotto soglia.

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 1065 del 4.3.2015 ha affermato che “sebbene i giudizi espressi dalle Commissioni di concorso, in particolare nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, tale discrezionalità può essere sindacata, sia pure nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della irragionevolezza ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 5048)”.



*Nel procedimento oggetto dello scrutinio del Consiglio di Stato, è stato affermato che la Commissione “**avrebbe dovuto procedere alla riparametrazione, quantomeno in relazione ai punteggi finali (pur mantenendo ferma la modalità di attribuzione dei punteggi parziali per ogni singola voce parziale per ogni singola voce corrispondente ai titoli indicati in bando) [...] “in altri termini, attribuiti i 60 punti solo al candidato che risultava aver riportato il maggior numero di punteggio sui titoli in termini assoluti (462,5), la Commissione avrebbe dovuto via via gradualmente scalare, con metodo proporzionale, i punteggi in relazione a tutti gli altri candidati. In questo modo si sarebbe garantita l’applicazione di quei principi, propri delle procedure selettive pubbliche, ovvero il principio di imparzialità e di congrua proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi per l’individuazione dei candidati più capaci e meritevoli”.***

*Recentemente, Codesto Ecc.mo TAR del Lazio, con la sentenza n. 3965/2017, in un caso simile a quello in esame, ha statuito che la condotta della commissione che “**ha neutralizzato una differenza dei candidati sul piano qualitativo che la stessa commissione aveva accertato sulla base di sotto-criteri dalla stessa [...] non può non essere tacciato da irragionevolezza e contraddittorietà posto che l’organo collegiale ha messo sullo stesso piano profili che aveva in una prima fase valutativa diversificato in maniera chiara”.***

*La Commissione, così operando, ha sostanzialmente falsato il risultato finale, oltre ad aver illegittimamente alterato il rapporto tra le tre categorie valutative previste nel Bando di gara.*

*Per questi motivi, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.*

**\*\***

**II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITÀ MANIFESTA; VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE – ERRONEA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN DANNO DEL RICORRENTE**

*L’attività della Commissione risulta, inoltre, palesemente viziata da una erronea valutazione di altri specifici requisiti posseduti dal ricorrente, in spregio ai criteri cui la stessa si è autovincolata a rispettare.*

*L’accoglimento delle censure di seguito esposte consentirebbe al ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria, ovvero al 17esimo posto e ciò, anche a prescindere dall’accoglimento del I motivo di ricorso.*

*Più in particolare, si espongono di seguito sinteticamente le singole censure, nel rilevare*

le quali si è proceduto esaminando in dettaglio la scheda di valutazione del ricorrente in relazione allo specifico titolo considerato, come risultante dalla sua domanda di partecipazione al concorso.

#### **Errore n. 1**

Dal verbale n. 5 (doc. 4), si evince che la Commissione, nell'individuare l'attribuzione dei subpunteggi alla categoria B), ha stabilito che "**La somma dei punteggi delle categorie B-I, B-II e B-III andrà poi moltiplicata per un opportuno fattore per tener conto, come da richiesta del bando, dell'H-index. Tale fattore sarà di 1,1 per H-index > 20, di 1,05 per H-index tra 10 e 20, e di 1 per valori inferiori a 10 o assenti**".

Ebbene, nella scheda di valutazione del ricorrente (doc. 22), risulta che la Commissione, a fronte di un H-Index pari a 10, ha erroneamente applicato un fattore moltiplicatore pari ad 1 e non già di 1,05, così come invece prescritto.

Tenuto conto del punteggio (BI + BII + BIII) pari a 6,5, tale errore ha comportato l'ingiusta omessa attribuzione di n. **0,325 punti** (derivante da  $6,5 * 1,05 = 6,825$ ).

#### **Errore n. 2**

A pag. 8 della scheda di valutazione del ricorrente (doc. 22), alla voce B-III "Libri, capitoli di libri e atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, ove esistenti in relazione alla Macroarea di riferimento; Monografie con ISBN di edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici", si evince che il **prodotto n. 22** (corrispondente a quello indicato alla pag. 39 della domanda di partecipazione al concorso – cfr. doc. 28)<sup>2</sup> è stato valutato in misura pari a 0, con la motivazione in nota: "G.V. in B II", ovvero "già valutato in B II".

Tale conclusione è errata e inficiata da grave difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, posto che, nella sezione B II "Articoli pubblicati a stampa su riviste non ISI o su riviste on-line, con l'indice di classificazione SCImago [...]", al n. 11 della scheda di valutazione (pag. 7) è presente un prodotto di diversa tipologia pubblicato l'anno precedente (ed indicato con il n. 7 della sezione B II, a pag. 28 della domanda, con il medesimo titolo – cfr. doc. 28), che nulla ha a che vedere con l'oggetto del 22<sup>3</sup>.

Trattasi di due prodotti di diversa natura e pubblicati in anni differenti: entrambi

---

<sup>2</sup> "1. Tipologia prodotto: Comunicazione a convegno Titolo: Hybrid Lagrangian-MILP Approaches for Unit Commitment Problems Autori: Frangioni A, Gentile C., Lacalandra F. Anno pubblicazione: 2008 Codice identificativo (ISBN): 978-88-8338-030-3 Ruolo svolto: Coautore alla pari Altre informazioni: Atti AIRO 2008".

<sup>3</sup> "7. Tipologia prodotto: Rapporti progetti di ricerca Titolo: Hybrid lagrangian-MILP approaches for unit commitment problems Autori: Frangioni A, Gentile C., Lacalandra F. Anno pubblicazione: 2007 Rivista: Collana dei Rapporti dell'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica, CNR ISSN Rivista: 1128-3378 Ruolo svolto: Coautore alla pari Descrizione contenuto: ... omissis".

meritavano una valutazione secondo i criteri stabiliti nel verbale n. 5 del 13.10.2016 (doc. 4) e precisamente al punto B-III “[...] punti 0,2 per ogni articolo in atti di congresso (esclusi gli abstracts) [...] I predetti punteggi si riferiscono a pubblicazioni di carattere internazionale; se a carattere nazionale, ciascuno punteggio viene moltiplicato per 0,5”.

Di conseguenza, il predetto prodotto n. 22 della voce B-III doveva essere valutato con 0,1 punti; valore che, moltiplicato per il fattore 1,05 relativo all’H-Index (come indicato nel precedente motivo; fattore che, applicandosi - come descritto nel verbale n. 5 del 13.10.2016 - alla somma delle categorie BI, BII, BIII, per la c.d. proprietà distributiva, va moltiplicato anche per la singola voce B III,), porta ad un ulteriore incremento del punteggio complessivo del ricorrente di n. **0,105**.

### **Errore n. 3**

Nella scheda di valutazione, alla voce B-V “Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati da pubblicazione atte a consentire adeguate valutazioni” il prodotto n. 46 (pag. 9), presente nella domanda di partecipazione al n. 19 (pag. 37 – cfr. doc. 28)<sup>4</sup> è stato valutato 0, con la nota “G.V. in B II”, ovvero “già valutato in B II”.

Tuttavia, nella sezione B II non risulta alcun prodotto riconducibile al primo.

Tale errore valutativo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel verbale n. 5, ha comportato l’omesso riconoscimento di un punteggio di **0,1 punti**.

### **Errore n. 4**

Nella scheda di valutazione, per la voce “Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, solo se corredati da pubblicazione atte a consentire adeguate valutazioni” (pag. 8) al punto sub 35, risulta l’attribuzione di un punteggio di 0,2.

Detta valutazione è erronea.

Ed infatti, il verbale n. 5 del 13.10.2016, al punto B-V, prevede i seguenti punteggi:

- 0,3 per ciascun manufatto o prototipo<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> “19. Tipologia prodotto: Comunicazione e conferenza pubblicata su volume abstracts senza ISBN Titolo: Solving Network Problems with Interior Point Methods and Preconditioned Conjugated Gradient Method Autori: A. Frangioni, C. Gentile Anno pubblicazione: 2002 Ruolo svolto: coautore alla pari Altre informazioni: IFORS 202, Edimburgo, Regno Unito, 8-12 luglio 2002”.

<sup>5</sup> Nel linguaggio scientifico corrente il termine prototipo viene riferito al primo esemplare di manufatto, macchina o anche software non pronto per la distribuzione. Nel caso di software viene di solito utilizzato un linguaggio specifico per la prototipazione, ovvero linguaggi, quali ad esempio MATLAB o AMPL, che

- 0,3 per ciascun pacchetto software con un numero di download superiore a 100;
- 0,2 negli altri casi.

Il ricorrente ha presentato un software pronto per la distribuzione (cfr. pag. 35 della domanda, punto 11)<sup>6</sup>, che, pertanto, doveva essere valutato con un punteggio di 0,3 e non già di 0,2 come invece accaduto.

A questi fini, qualora la Commissione abbia inteso far rientrare questa tipologia di software tra gli “altri casi”, si impugna espressamente il verbale n. 5 nella parte in cui penalizza un software pronto per la distribuzione (assegnando 0,2) rispetto al mero prototipo (cui sono assegnati 0,3 punti).

La Commissione, quindi, ha ingiustamente omesso di assegnare al ricorrente ulteriori **0,1 punti**.

### **Errore n. 5**

Per le medesime ragioni, si contesta la valutazione assegnata con riferimento:

- al prodotto n. 45 “software GR-OPT”, destinato all’ENI S.p.A. ed indicato dal ricorrente a pag. 37 della domanda (cfr. doc. 28)<sup>7</sup>;
- al prodotto n. 48 “Software – ROST-OPT”, realizzato specificatamente per Alitalia S.p.A. e quindi non distribuito commercialmente, né tantomeno distribuito tramite download da un sito web, ed indicato dal ricorrente a pag. 37 della domanda (cfr. doc. 28)<sup>8</sup>;

---

permettono di sviluppare il software in tempi più rapidi rispetto ai linguaggi di programmazione tradizionale, quali C++.

<sup>6</sup> 11. Tipologia prodotto: Software distribuito commercialmente

Titolo: PowerSchedO

Autori: A. Frangioni, C. Gentile, F. Lacalandra, L. Poderico

Anno pubblicazione: 2006

Ruolo svolto: coautore alla pari

Descrizione contenuto: Il prodotto permette la gestione operativa di un gruppo di centrali elettriche e fornisce un supporto alle decisioni nel mercato dell’energia elettrica.

Il pacchetto PowerSchedO è risultante di un lavoro di gruppo in cui il candidato ha provveduto all’implementazione del modulo per la gestione dei vincoli di rampa. Tale modulo è stato studiato negli articoli; 1) A. Frangioni, C. Gentile, “Solving Nonlinear Single-Unit Commitment problems with ramping constraints”. 2) A. Frangioni, C. Gentile, F. Lacalandra, “Solving Unit Commitment problems with general ramp constraints”. In quest’ultimo articolo il pacchetto PowerSchedO viene espressamente citato ed utilizzato per effettuare prove computazionali. Per entrambi si veda la sezione “Prodotti Scelti”.

Altre informazioni: Per ulteriori informazioni si vedano i siti: <http://www.mbigroup.it/offer/applications/powerschedo/> <http://www.powerschedo.it/>

Alla data attuale il secondo sito risulta ancora attivo e ridirezione alla pagina:

<http://www.mbigroup.it/business-analytics-and-optimization/> dove il prodotto viene pubblicizzato.

<sup>7</sup> “20. Tipologia prodotto: Software Titolo: GR-OPT Autori: G. Felici, C. Gentile Anno di pubblicazione: 2002 Ruolo svolto: coautore alla pari Descrizione contenuto: GR-OPT è un prodotto software per la gestione della distribuzione dei prodotti greggi via nave per una compagnia petrolifera di grosse dimensioni. Il prodotto è in uso presso ENI divisione AgipPetroli ed è descritto nell’articolo: G. Felici, C. Gentile, G. Rinaldi, F. Peri, V. Farina, “Un approccio integrato per l’ottimizzazione della distribuzione di prodotti petroliferi greggi via mare” (si veda sezione B “capitoli di libri”).

<sup>8</sup> 24. Tipologia prodotto: Software Titolo: ROST-OPT

- al prodotto n. 58, quale software distribuito pubblicamente sia per uso di ricerca che per uso industriale ed indicato a pag. 39, punto 31 della domanda (cfr. cfr. doc. 28)<sup>9</sup>.

Questi tre prodotti sono stati inspiegabilmente valutati con un punteggio di 0,2 e non già di 0,3, essendo oggettivamente migliori anche dei semplici prototipi.

Al ricorrente, quindi, sono stati ingiustamente omessi altri **0,3 punti**.

Qualora si ritenesse che tali prodotti, ai sensi del verbale di gara n. 5, debbono rientrare negli “altri casi”, si impugna espressamente il verbale, stante l’inammissibilità e la grave illogicità di un criterio peggiorativo assegnato ad un software operativo e funzionante rispetto ad un semplice prototipo.

### **Errore n. 6**

Con riferimento alla voce n. 54 “Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), Gruppi di Lavoro, od altri organismi di natura scientifico tecnica ed organizzativa; partecipazione ad imprese spin-off”, il ricorrente ha presentato il titolo a pag. 17, punto 14 della propria domanda (cfr. doc. 28)<sup>10</sup>, al quale la Commissione ha ingiustamente assegnato il punteggio di 0,05, in luogo del più corretto 0,1, posto che, nella scheda di

---

Autori: G. Broggio, S. Falcomatà, G. Felici, C. Gentile, B. Paoletti

Anno pubblicazione: 2000

Ruolo svolto: coautore alla pari

Descrizione contenuto: ROST-OPT è un pacchetto software per la gestione della turnazione del personale di terra di un aeroporto. Il pacchetto è in uso presso Alitalia per la gestione dei turni dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Il software è risultante di un lavoro di gruppo IASI-Alitalia. Nell’articolo G. Broggio, S. Falcomatà, G. Felici, C. Gentile, B. Paoletti, “An optimization framework for ground staff roster management” (sezione B “capitoli di libro”) viene descritto il pacchetto nel suo complesso.

Nell’articolo G. Felici, C. Gentile, “A polyhedral approach for the Staff Rostering problem” vengono descritti gli elementi matematici che permettono la risoluzione efficiente del problema di ottimizzazione sottostante.

<sup>9</sup> 31. Tipologia prodotto: Software

Titolo: MCFClass: an abstract C++ class for solving Min Cost Flow problems

Autori: A. Frangioni, C. Gentile

Anno pubblicazione: 1996

Ruolo svolto: coautore alla pari

Descrizione contenuto: MCFClass is an abstract class (pure virtual) base C++ class which defines the interface between a generic (single-commodity) (linear) Min Cost Flow (MCF) problem solver and the application programs. The interface tackles basically all needs that an application might have, and provides an abstract layer which make applications independent from the details of the particular solver that is used. A set of “virtualized” data types is defined and “exported” by the base class to provide the largest flexibility in choosing the type (integer or floating-point) and the precision of the numbers (costs, flows, indices, ...), making it possible to tailor the code to the specific machine and application. Caveats exists for individual solvers. The attempt here is to set a standard to help faster dissemination and use of results in the field of algorithms for MCF problems, both for research and industrial use.

The currently available solvers that have been developed or ported under the MCFClass interface are: RelaxIV MCFZIB CS2 MCFComplex SPTree MCFSimplex Altre informazioni: Maggiori informazioni sul sito di pubblicazione del codice: <http://www.di.unipi.it/~frangio/> (sezione Software) Anno di prima pubblicazione: 1996 (Autori: A. Frangioni, C. Gentile) Anno ultimo aggiornamento: 2011 (Autori: A. Frangioni, C. Gentile, A. Bertolini). Citazioni: 3 (Fonte Google Scholar).

<sup>10</sup> “Referee – Commissione di valutazione – Sono stati referati 2 articoli - Referaggi per la conferenza “International Conference on Machine Learning”.

valutazione si è dato correttamente atto che “sono stati referati 2 articoli”.

Stando ai subpunteggi indicati al verbale n. 2, pag. 5, sub A.I.V. (doc. 22), che attribuisce il punteggio di 0,05 per ciascun referaggio, si evince che la Commissione ha ommesso di riconoscere al ricorrente 0,05 punti.

#### **Errore n. 7**

Alla pag. 4 della scheda di valutazione, alla voce 52 (corrispondente al titolo n. 12, pag. 17 della domanda, cfr. doc. 28)<sup>11</sup> al titolo è stato erroneamente attribuito un punteggio di 0,05.

Nella sostanza, è stata compiuta una valutazione di referaggio standard per una rivista o una conferenza.

Trattasi, invero, di un incarico del Comitato di Controllo di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) che, secondo i criteri stabiliti dalla commissione al titolo A.I.V nel verbale n. 2 (doc. 22) andava valutato, invece, mediante la seguente formula:

$$0,5 \times A \times B \times C$$

dove  $A = 0,6$  in quanto trattasi di incarico durato meno di un anno,  $B = 0,6$  in quanto trattasi di incarico di livello nazionale,  $C = 0,6$  in quanto il ricorrente ricopriva l'incarico di “Membro” della commissione.

Conseguentemente, il punteggio da attribuire al suddetto titolo doveva essere pari a  $0,5 \times 0,6 \times 0,6 \times 0,6 = 0,108$ .

Il punteggio, quindi, per questa voce deve essere incrementato di n. 0,058 punti.

\*

Quindi, in ragione dell'errore 6 e dell'errore 7, al Gentile, per il criterio A.I.V, che nella scheda riassuntiva di valutazione è quotato 2,934, vanno aggiunti i punteggi di 0,05 e di 0,058. Il totale **sommerebbe 3,042**. Considerato che alla luce delle regole di cui al verbale n. 2, per il suddetto criterio A.I.V va attribuito il punteggio massimo di n. 3, all'importo di 3,042 va **sottratto 0,042**.

#### **Errore n. 8**

Nella scheda di valutazione, alla pag. 1, il titolo n. 1 (esibito alla pag. 3 della domanda al punto n. 1)<sup>12</sup> al progetto è stato attribuito il punteggio 0 con annotazione “N.R.”, nomenclatura che, al verbale n. 9 del 15.12.2016 (doc. 27) indica il giudizio “non

---

<sup>11</sup> “Esperto – Commissione di valutazione – Referaggio di un articolo – Esperto CIVR (Controllo di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) settore 09 Industrial and information engineering, 15a Sciences and technologies for an information and communication society”.

<sup>12</sup> “Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, responsabilità di Unità Operativa all'interno di un progetto”, relativamente al titolo n. 1 del CV del Gentile riportato come voce n. 1 della scheda di valutazione è stato indicato “non rilevante”.

rilevante”, ovvero “titolo relative ad attività non significative per il profilo del bando, certificazioni varie attestanti la posizione nel profilo di attuale inquadramento”.

Detto progetto, invece, di indiscusso pregio e valore, è stato sottoposto alla valutazione del CNR per il finanziamento alla pari di altre forme di proposte progettuali finanziate dal CNR.

Il titolo, quindi, doveva necessariamente essere valutato secondo la formula indicata alla voce A.I Responsabilità di progetto del verbale n. 2 (cfr. doc. 22), ovverosia:

$$2,5 \times A \times B \times C \times D$$

A=1 in quanto trattasi di responsabilità di progetto;

B=0,6 in quanto trattasi di durata inferiore all'anno;

C=0,1 in quanto il finanziamento è stato inferiore a euro 10.000;

D=0,6 in quanto trattasi di progetto nazionale.

A tale titolo doveva essere assegnato il **punteggio di 0,09**.

Analogamente, doveva essere attribuito un **ulteriore punteggio di 0,09** con riferimento al titolo n. 6 della scheda di valutazione.

A questi fini, si impugna in parte qua il verbale di valutazione n. 9 del 15.12.2016 (cfr. doc. 27), qualora inteso ad escludere la tipologia dei progetti del ricorrente dalle opzioni valutabili.

\*\*\*

Il ricorrente, inoltre, unitamente all'annullamento, in parte qua, delle valutazioni relative alla sua domanda, vanta un interesse alla caducazione della valutazione del concorrente Manco, così da conquistare una posizione utile in graduatoria.

Alle voci nn. 3, 4 e 5 della scheda di valutazione del candidato Manco Giuseppe (cfr. doc. 22) è stata valutata nella sezione I “Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, responsabile di Unità Operativa all'interno di un progetto” la responsabilità di “Obiettivo Realizzativo”.

Questa fattispecie non era prevista dall'art. 6 del bando alla sezione I, bensì andava valutata nella sezione 2 “Partecipazione a progetto scientifico o di campagna di rilevamento, partecipazione ad Unità Operativa all'interno di un progetto” per la quale è previsto un punteggio differente nel verbale n. 2 del 12.5.2016 (cfr. doc. 22).

In particolare, al titolo n. 3 sono stati attribuiti n. 0,72 punti, invece andavano attribuiti punti secondo la formula:

$$1 \times A \times B \times C$$

dove A = 1 perché la durata è superiore ad un anno, B=0,8 perché il budget è compreso

tra 500.000 euro e 1.000.000 euro,  $C=0,6$  perché trattasi di un progetto nazionale, conseguendone, quindi, un punteggio pari a 0,48.

Al titolo n. 4 sono stati erroneamente attribuiti 0,54 punti; per contro, andavano correttamente attribuiti punti secondo la formula suindicata, dove  $A=1$  perché la durata è superiore ad un anno,  $B=0,6$  perché il budget è compreso tra 100.000 euro e 500.000 euro,  $C=0,6$  perché trattasi di un progetto nazionale, conseguendone quindi un punteggio pari a 0,36.

Al titolo n. 5 sono stati attribuiti 0,54 punti invece andavano attribuiti punti secondo la formula sopraesposta dove  $A=1$  perché la durata è superiore ad un anno,  $B=0,6$  perché il budget è compreso tra 100.000 euro e 500.000 euro,  $C=0,6$  perché trattasi di un progetto nazionale, conseguendo quindi un punteggio pari a 0,36.

Del pari, alla voce n. 6 è stato valutato nella sezione I “Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, responsabile di Unità Operativa all’interno di un progetto” la responsabilità scientifica della “Data Mining Suite, relativa agli obiettivi R11.3 e SP2.4”.

Questa fattispecie non era prevista dal bando relativamente alla sezione I, quindi andava valutata nella sezione II “Partecipazione a progetto scientifico o di campagna di rilevamento, partecipazione ad Unità Operativa all’interno di un progetto” per la quale è previsto un punteggio differente nel verbale n. 2 del 12.5.2016 (cfr. doc. 22).

Quindi anche al titolo n. 6 andava applicata la formula sopraesposta dove  $A=1$  perché la durata è superiore ad un anno,  $B=1$  perché il budget è superiore a 1.000.000 euro,  $C=0,6$  perché trattasi di un progetto nazionale, conseguendo quindi un punteggio pari a 0,6.

Ove diversamente inteso, si impugnano il Bando di concorso (cfr. doc. 2) ed il verbale n. 2 in parte qua, ove eccessivamente generici ed intesi in senso contrario alla interpretazione del ricorrente.

I vizi che hanno caratterizzato la valutazione del Dott. Manco comportano la modifica del punteggio assegnatogli nei seguenti termini:

$$(0,72+0,54+0,54+0,9) - (0,48+0,36+0,36+0,6) = 2,7 - 1,8 = 0,9 \text{ punti.}$$

Decurtando 0,9 punti al Dott. Manco, quest’ultimo otterrebbe un totale di 64,822, passando dalla 17esima alla 21esima posizione in graduatoria.

\*

Gli evidenziati errori di valutazione della Commissione hanno **penalizzato l’apprezzamento** della domanda del ricorrente, per un totale di **1,176 punti, così specificati.**



<b>Errore 1</b>	<b>0,325</b>
<b>Errore 2</b>	<b>0,105</b>
<b>Errore 3</b>	<b>0,1</b>
<b>Errore 4</b>	<b>0,1</b>
<b>Errore 5</b>	<b>0,3</b>
<b>Errore 6</b>	<b>0,05</b>
<b>Errore 7</b>	<b>0,058</b>

**Applicazione della soglia massima di 3 A.I.V. ( - 0,042)**

**Errore 8**                    **0,18**

**Totale**                    **1,176**

Sommando i punti (pari a 1,176) ingiustamente non assegnati al ricorrente, quest'ultimo otterrebbe un **punteggio totale di 65,97**, collocandosi in 17esima posizione in graduatoria, utile per essere dichiarato vincitore, come riepilogato dalla Tabella che segue.

**Tabella C**

<b>Posizione</b>	<b>Candidato</b>	<b>A</b>	<b>B senza Soglia</b>	<b>B con Soglia</b>	<b>C</b>	<b>Totale</b>
1	Anselmo	22,2	50,237	30	23,053	75,253
2	Amato	19,74	17,98	17,98	34,693	72,413
3	Pelli	18,65	60,58	30	23,477	72,127
4	Baglio	10,674	29,217	29,217	31,12	71,011
5	Mencaglia	10,554	40,721	30	30,08	70,634
6	Piotto	8,266	25,05	25,05	36,693	70,009
7	Mastroianni	15,3	21,337	21,337	31,226	67,864
8	Merola	16,14	16,37	16,37	36,250	68,760
9	Lazarini	10,714	60,36	30	27,786	68,500
10	Mocella	13,43	31,59	30	24,92	68,35
11	Granata	12,736	41,55	30	25,413	68,149
12	Freni	15,744	21,447	21,447	30,633	67,824
13	Sozzi	17,432	66,327	30	19,84	67,272
14	Bruzzone	17,508	19,63	19,63	29,16	66,298
15	Puiatti	14,638	63,74	30	21,6	66,238
16	Apicella	9,222	22,624	22,624	34,32	66,166
17	<b>Gentile</b>	<b>15,34</b>	<b>11,03</b>	<b>11,03</b>	<b>39,6</b>	<b>65,97</b>
18	Gilioli	13,316	27,56	27,56	24,805	65,681
19	Crocco	12,636	41,800	30	22,64	65,276
20	Sciti	12,084	53,36	30	23	65,084

21	Manco	18,1	11,655	11,655	35,066	64,822
----	-------	------	--------	--------	--------	--------

\*

**III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITÀ MANIFESTA; VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE**

**III.I.** Connesso all'accoglimento del II motivo è l'interesse a vedere rivalutata la posizione del concorrente Edmondo Gilioli (cfr. doc. 22), lo scrutinio della cui domanda è affetto da un grave errore di valutazione, perché anch'essa violativa delle regole bandizie.

Ed infatti, alle voci n. 47 e 48 della sua scheda di valutazione (cfr. doc. 22), nella sezione Brevetti B-IV (nonché titoli n. 1 e 2 della sezione Brevetti della domanda), sono stati valutati due prodotti per i quali la data di conseguimento del titolo è, per entrambi, quella del 27.5.2010.

E' violato l'art. 3 co. 7, lettera c) del Bando, il quale prevede testualmente che: "c) compilare la sezione della procedura informatica relativa alla categoria B) **Elenco prodotti** - inserendo solo la produzione sino al 31 dicembre 2009".

Il punteggio finale attribuito al Gilioli andrebbe, quindi, decurtato dei corrispondenti n. 2 punti attribuiti a tale titolo, conseguendone un punteggio totale di n. 63,681.

Lo scorrimento della graduatoria, potrebbe assicurare al ricorrente il conseguimento del c.d. bene della vita.

**Tabella D**

Posizione	Candidato	A	B senzaSoglia	B conSoglia	C	Totale
1	Anselmo	22,2	50,237	30	23,053	75,253
2	Amato	19,74	17,98	17,98	34,693	72,413
3	Pelli	18,65	60,58	30	23,477	72,127
4	Baglio	10,674	29,217	29,217	31,12	71,011
5	Mencaglia	10,554	40,721	30	30,08	70,634
6	Piotto	8,266	25,05	25,05	36,693	70,009
7	Mastroianni	15,3	21,337	21,337	31,226	67,864
8	Merola	16,14	16,37	16,37	36,250	68,760
9	Lazzarini	10,714	60,36	30	27,786	68,500
10	Mocella	13,43	31,59	30	24,92	68,35
11	Granata	12,736	41,55	30	25,413	68,149
12	Freni	15,744	21,447	21,447	30,633	67,824
13	Sozzi	17,432	66,327	30	19,84	67,272
14	Bruzzone	17,508	19,63	19,63	29,16	66,298

15	Puiatti	14,638	63,74	30	21,6	66,238
16	Apicella	9,222	22,624	22,624	34,32	66,166
17	Manco	19	11,655	11,655	35,066	65,722
18	Crocco	12,636	41,800	30	22,64	65,276
19	Sciti	12,084	53,36	30	23	65,084
<b>20</b>	<b>Gentile</b>	<b>15,094</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>39,6</b>	<b>64,794</b>
21	Gilioli	13,316	25,56	25,56	24,805	63,681

\*\*\*

#### **ISTANZA RISARCITORIA**

*La condotta illegittima dell'Amministrazione resistente è causativa di rilevanti danni a carico del ricorrente, immateriali e materiali, tra cui la mancata percezione delle differenze retributive tra il livello corrispondente al profilo di ricercatore di II livello della Macroarea Dipartimentale Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti e quello attualmente ricoperto.*

*Sul punto, ci si riserva di approfondire e quantificare la domanda nella più opportuna sede di merito.*

\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 COD. PROC. AMM.**

*Nelle more della definizione nel merito della presente controversia, il ricorrente, a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di sospendere, in via cautelare, i provvedimenti impugnati.*

*Il fumus boni iuris è reso palese dai sopra esposti motivi, in fatto e diritto.*

*Il periculum in mora è evidente se solo si consideri che, in difetto di una pronuncia cautelare, il ricorrente vedrebbe mortificati i suoi diritti patrimoniali e la sua professionalità. In relazione alle contestazioni relative alla mancata riparametrazione del punteggio, sussistono le condizioni per un intervento propulsivo in sede cautelare.*

*Trattasi, infatti, della mera applicazione di una proporzione matematica che consentirebbe al ricorrente di collocarsi in posizione utile in graduatoria*

\*\*\*

**Concludendo**, dunque, tutti i provvedimenti impugnati devono essere ritenuti illegittimi e, di conseguenza, annullati in parte qua in quanto emessi in palese violazione dei diritti e degli interessi della ricorrente.

#### **P.Q.M.**

*Voglia l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio, contrariis reiectis e con salvezza di diritti ed azioni e di proposizione di motivi aggiunti:*

- 1) *in via preliminare*, ove ritenuto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri controinteressati al ricorso, mediante **pubblici proclami**, *in via telematica* anche a mezzo di pubblicazione sul sito del CNR (ex multis, Tar del Lazio ord. 1223/2018);
- 2) *in via cautelare*, **adottare** tutte le misure ritenute più idonee per tutelare gli interessi e i diritti del ricorrente, con conseguente riformulazione della graduatoria ed immissione del ricorrente in posizione utile;
- 3) *nel merito*, **annullare** i provvedimenti impugnati, annullando la graduatoria di merito e la nomina dei vincitori ed ordinando all'Amministrazione resistente, previa riparametrazione dei punteggi per il criterio B) e correzione dei punteggi erroneamente attribuiti, come indicati in ricorso, di collocare il Dott. Claudio Gentile in posizione utile in graduatoria, nominandolo vincitore del concorso;
- 4) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a causa dell'ingiusta azione amministrativa compiuta da riconoscersi e liquidarsi, da determinarsi in corso di causa.

*Con vittoria di spese ed onorari di lite.*

*Si producono in copia i documenti come da separato indice.*

\*\*

*Si dichiara che, per la presente controversia, trattandosi di una procedura concorsuale in materia di pubblico impiego, il Contributo Unificato dovuto è pari ad € 325,00.*

\*

*Roma, lì 26 febbraio 2018*

*(Avv. Sergio Caracciolo)*

*(Avv. Marcello N. Distasi)*

*(Avv. Franca Iuliano)"*

\* \* \*

- *Il suddetto ricorso è stato notificato in data 26.2.2018 al CNR, in qualità di resistente, e ai Dott.ri Barbara Apicella; Vito Mocella; Edmondo Gilioli; Diletta Sciti; Andrea Azelio Mencaglia; Carmine Granata; Lorenzo Crocco e Giuseppe Manco, tutti in qualità di controinteressati.*
- *Il contraddittorio è stato poi integrato, in ottemperanza dell'Ordinanza TAR Lazio, Roma, 11.5.2018 n. 5262, che ha ritenuto "necessario ordinare a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti che lo precedono in graduatoria, ai quali non sia già stato notificato il ricorso introduttivo, mediante notifica individuale da effettuare entro il termine perentorio del 30.6.2018, con deposito delle relative risultanze entro il termine perentorio del 20.7.2018".*

- Depositare nei termini le relative memorie (**docc. b e c**), all'esito dell'udienza pubblica del 23.1.2019, il TAR Lazio, Roma, con sentenza 11.2.2019, n. 1750 (**doc. d**), ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, affermando la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il Dott. Claudio Gentile, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, riassume innanzi a codesto Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, il giudizio avverso il provvedimento dirigenziale, prot. n. 0085026 pubblicato il 28.12.2017 e avverso tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti indicati in premessa, riportandosi integralmente a quanto già ampiamente dedotto ed argomentato nel ricorso, come sopra riportato, e nelle memorie difensive ed insiste, anche in questa sede, per l'accertamento, anche solo in via incidentale, dell'illegittimità degli atti impugnati, per essere errati, e per l'accoglimento dei motivi di ricorso avverso i medesimi spiegati, rassegnando le seguenti

#### CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvedere:

- 1) **in via preliminare**, ove ritenuto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri controinteressati/resistenti al presente ricorso, mediante **pubblici proclami, ovvero in via telematica** anche a mezzo di pubblicazione sul sito del CNR (ex multis, Tar del Lazio ord. 1223/2018);
- 2) **nel merito**, disattendendo, in parte qua, il Bando di concorso, i verbali valutativi, la graduatoria di merito e la nomina dei vincitori - da ritenersi, anche solo in via incidentale, annullabili -, condannare l'Amministrazione resistente a ripetere le operazioni concorsuali, applicando correttamente i criteri di valutazione indicati negli atti di gara come esplicitati nel presente ricorso al fine, previa riparametrazione dei punteggi per il criterio B) e correzione dei punteggi erroneamente attribuiti ai candidati, di riconoscere in favore del ricorrente i maggiori punteggi come indicati in ricorso, collocandosi il Dott. Claudio Gentile in posizione utile in graduatoria e risultando, quindi, vincitore del concorso, con ogni conseguente statuizione in favore del ricorrente, anche in merito all'obbligo di ricostruzione della posizione retributiva e contributiva del ricorrente quale conseguenza della illegittima collocazione in graduatoria.

*Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, oltre spese, spese generali, C.P.A. e I.V.A..*

*Con ogni più ampia riserva di agire, in separato giudizio, la fine di domandare ed ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal ricorrente a causa dell'ingiusta azione amministrativa compiuta.*

*Si depositano i seguenti atti e documenti:*

*a) Ricorso TAR Lazio, Roma, Sez. III, R.G. n. 2834/2018 del 26.2.2018*

*b) Memoria U.P. 23.1.2019*

*c) Memoria di replica U.P. 23.1.2019*

*d) Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.2.2019, n. 1750*

*1. Prov. Dirig. n. 85026 del 28.12.2017*

*2. Bando*

*3. Comunicazione 8.1.2018*

*4. Verbale n. 5 del 13.10.2016*

*5. Verbale n. 4 del 30.9.2016*

*6. Verbale n. 10 del 19.1.2017*

*7. Verbale n. 26 del 20.10.2017*

*8. Verbale n. 12 del 27.1.2017*

*9. Verbale n. 14 del 17.2.2017*

*10. Verbale n. 15 del 1.3.2017*

*11. Verbale n. 17 del 14.3.2017*

*12. Verbale n. 22 del 30.5.2017*

*13. Verbale n. 25 del 12.10.2017*

*14. Verbale n. 26 del 20.10.2017*

*15. Verbale n. 27 del 21.10.2017*

*16. Verbale n. 28 del 6.11.2017*

*17. Verbale n. 30 del 11.11.2017*

*18. Verbale n. 31 del 16.11.2017*

*19. Verbale n. 32 del 17.11.2017*

*20. Verbale n. 33 del 18.11.2017*

*21. Scheda valutazione Gentile*

*21.B Scheda valutazione Sozzi*

*21.C Scheda valutazione Manco*

- 21.D Scheda valutazione Gilioli
- 21.E Schede valutazione altri concorrenti
22. Verbale n. 2 del 12.5.2016
23. Verbale n. 3 del 22.9.2016
24. Verbale n. 6 del 14.10.2016
25. Verbale n. 7 del 10.11.2016
26. Verbale n. 8 del 11.11.2016
27. Verbale n. 9 del 15.12.2016
28. Domanda di partecipazione Gentile
29. Istanza di accesso
30. Regolamento del personale CNR
31. Titolo B22 (errore 2)
32. Titolo B11 (errore 2)
33. Titolo B46 - abstract e dis (errore 3)
34. Titolo B18 (errore 3)
35. Titolo A54 (errore 6)
36. Titolo A52 (errore 7)
37. Titolo A1 (errore 8) - Research Report CNR-IASI 2011
38. Titolo A1 (errore 8) - pubblicazione 2014
39. Domanda di partecipazione Gilioli (estratto)
40. Graduatoria Scienze del Sistema Terra e Tecnologia per l'Ambiente (bando 364.173)
41. Graduatoria Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (bando 364.173).

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm. ed ii. si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto, ridotto alla metà, è pari ad € 259,00.

Roma, lì 21 marzo 2019

(Avv. Sergio Caracciolo) (Avv. Marcello N. Distasi) (Avv. Giuseppe A. D'Onofrio)

\* \* \*

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore,

**PREMESSO CHE:**

- il ricorso ha ad oggetto l'annullamento della graduatoria e l'accertamento del diritto del ricorrente alla riparametrazione dei punteggi per il criterio B), alla correzione

*dei punteggi erroneamente attribuiti, come indicati in ricorso, ed alla ricollocazione in posizione utile in graduatoria relativamente al Bando di concorso n. 364.173 indetto per l'assegnazione di complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente CNR – di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energetica e i Trasporti;*

- *ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai candidati potenzialmente controinteressati, e cioè a tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria relativa al menzionato Bando di concorso;*
- *la notifica del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati, come già è emerso in sede di giudizio amministrativo, risulta essere articolata e complessa in ragione del gran numero di destinatari e della non agevole individuazione degli indirizzi di residenza/lavoro degli stessi;*
- *l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza, e comunque, nel caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulterebbe oltremodo onerosa per il ricorrente;*
- *una diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, consente, nelle vertenze di carattere collettivo, la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami, e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;*

#### **CHIEDE**

*che il Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione a tutti i controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e in alternativa alla notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche reperibile all'indirizzo <https://www.cnr.it/> del:*

*1) testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione; con indicazione dei controinteressati, collettivamente individuati come “tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria del Bando di concorso n. 364.173 indetto per l'assegnazione di complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello – da assegnare al personale dipendente CNR – di cui 18 posti per la Macro Area Dipartimentale: Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energetica e i*



*Trasporti”.*

*Roma, lì 21 marzo 2019*

*(Avv. Sergio Caracciolo) (Avv. Marcello N. Distasi) (Avv. Giuseppe A. D’Onofrio)”.*

6. Il testo integrale del decreto di fissazione di udienza e di autorizzazione alla pubblicazione sul sito del CNR reso dal Tribunale di Roma il 4.4.2019 è il seguente: “

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**TERZA SEZIONE LAVORO**

*In persona del Giudice, dott.ssa Silvia Antonioni;*

*letto il ricorso che precede, visto l’art. 415 c.p.c.*

**FISSA**

*per la comparizione delle parti l’udienza per il giorno 20/11/2019, 10:00, in viale Giulio Cesare n. 54, aula n.116, avvertendo il convenuto che ha l’onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le eventuali domande riconvenzionali, con indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ivi inclusi i documenti, da depositarsi contestualmente.*

*Autorizza la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito Internet del CNR come richiesta in ricorso.*

*Roma, 04/04/2019*

**IL GIUDICE**

*Silvia Antonioni”*

\* \* \*

Si allegano:

1. Ricorso in data 21.3.2019;
2. Procura alle liti;
3. Copia decreto Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro del 4.4.2019.

Roma, lì 17 aprile 2019

*(Avv. Sergio Caracciolo) (Avv. Marcello N. Distasi) (Avv. Giuseppe A. D’Onofrio)*